

Alla c.a. Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza delle Regioni

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli Ambiti territoriali

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza

Responsabili degli Uffici di Piano e alle Direzioni competenti in materia di servizi sociali dei Comuni

ANCI - Dipartimento Welfare

Coordinamento tecnico Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

ANPAL

### **Nota 21 dicembre 2020**

#### **CdG: MA14-02**

**Oggetto:** Operatività dei servizi sociali a seguito della proroga stato di emergenza COVID 19 e adempimenti degli obblighi previsti in capo ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc) - *Chiarimenti*

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (G.U. Serie Generale, n. 248 del 07 ottobre 2020). Inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale, n. 275 del 04 novembre 2020) ha individuato tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure differenziate di contenimento del contagio. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta area rossa), sono

concentrate le misure più restrittive. In particolare, è vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sebbene alla corrente data non ci siano Regioni nella citata condizione di massima gravità, l'attuale condizione di diffusione della pandemia ha richiesto a tutti i territori di rendere compatibile l'erogazione dei servizi con il rispetto di opportune misure a tutela della salute.

In tale contesto, in riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la continuità operativa dei servizi sociali e all'adempimento degli obblighi in capo ai beneficiari del Rdc si ritiene opportuno fornire alcune brevi precisazioni.

Si premette che nell'ambito della conversione in legge del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, avvenuta in data 17 luglio 2020, all'articolo 89 è stato aggiunto il seguente comma 2-bis: *"I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono le modalità per garantire l'accesso e la continuità dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili esigenze di tutela delle persone più esposte agli effetti di emergenze e calamità. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

Pertanto, nel rimandare alle modalità eventualmente già definite dalle rispettive Regioni e Province autonome, si richiama l'attenzione sulla richiamata disposizione, in base alla quale i servizi sociali che costituiscono servizi pubblici essenziali debbano essere garantiti anche in situazioni di emergenza, pur consentendo che siano identificate modalità diverse per garantirne l'accesso e la continuità.

Al riguardo, richiamata, per quanto rilevante, la dettagliata circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 di questa Direzione generale, si evidenzia che rimane fermo che, laddove emergessero particolari bisogni o fragilità, anche in ragione della situazione emergenziale in parola, andranno attivati i necessari sostegni e si assicurerà continuità nella presa in carico delle situazioni di maggiore fragilità, secondo le modalità più opportune, alla luce della situazione emergenziale, nel rispetto delle relative indicazioni regionali e delle previsioni normative.

Con riferimento all'adempimento degli obblighi in capo ai beneficiari del Rdc nell'evidenziare nuovamente il necessario rispetto delle misure di contenimento del contagio, si sottolinea che non sono state sospese le condizionalità previste dalla norma istitutiva del Reddito di cittadinanza. Nel rispetto delle citate misure emergenziali, con particolare riferimento a Regioni, Comuni e aree sottoposti a particolari misure restrittive della circolazione, si rimette all'autonomia organizzativa di codesti uffici la facoltà di assicurare continuità, nel rispetto delle misure di sicurezza, alle attività rivolte ai nuclei beneficiari Rdc, con particolare riferimento a quelle già avviate in considerazione dei bisogni emersi e dei percorsi già concordati in sede di sottoscrizione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'Inclusione sociale. Le considerazioni fin qui



formulate si intendono riferite anche all'obbligo di partecipazione ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), che allo stato attuale, in assenza di specifiche disposizioni normative, non si ritiene possa considerarsi sospeso. Altresì, si rimette all'autonomia organizzativa di codesti uffici, indipendentemente dalla area di rischio di appartenenza, l'eventuale svolgimento con strumenti di comunicazione a distanza della valutazione multidimensionale, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017, nonché la definizione dei patti per l'inclusione.

Il DIRETTORE GENERALE  
Angelo Marano

*Siglato*  
*Il Dirigente*  
*Cristina Berliri*  
*NFV/LT*